

Bollo assolto in data 30/08/2023 imposta € 192,00

**CONTRATTO ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO ED ANNESSI DEGLI
IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ DELLA AZIENDA USL TOSCANA
CENTRO – AREA FIRENZE – LOTTO SUD EST: CIG 9911129A61**

SCRITTURA PRIVATA

L’anno 2023, nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta

TRA

- l’Azienda USL Toscana centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n.1, codice fiscale e partita IVA n. 06593810481, rappresentata dal Dott. Massimo Martellini, nato a Pistoia il 13/06/2023, domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, nominato con Delibera del Direttore Generale della Azienda USL Toscana centro n. 709 del 31/05/2023, autorizzato, ai sensi della Delibera n. 885 del 16/06/2017, a impegnare legalmente e formalmente l’Azienda stessa per il presente atto, il cui schema è stato approvato con determina dirigenziale n. 1580 del 29.06.2023,

E

- l'Impresa Constructa Plus Srl (di seguito indicata come "Appaltatore"), con sede legale in Bagheria (PA), Via Domenico Sciortino n. 13, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04484660826, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna, rappresentata dal Sig. Rosario Pecoraro nato a Bagheria (PA), il 07/05/1967, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima,

PREMESSO

- che l'Azienda USL Toscana centro deve provvedere all'esecuzione di lavori di MANUTENZIONE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO ED ANNESSI DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – AREA FIRENZE, il cui progetto definitivo è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n. 822 del 29.06.2023 e prevede un importo complessivo dell'appalto (compresi costi relativi alla manodopera e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza) di euro € 1.200.324,25 oltre IVA nei termini di legge, ed è stata indetta una gara di appalto di lavori, servizi e forniture, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, finalizzata alla stipula di un

Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., suddivisa nel Lotto I Nord-Ovest, Lotto II Centro- Mugello e Lotto III Sud-Est, da aggiudicarsi ad un unico Operatore economico diverso per ciascun lotto, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di ogni lotto, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

- che con Determina dirigenziale n. 1874 del 10/08/2023, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e nelle more del rilascio della comunicazione prefettizia antimafia, si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare l'appalto relativo ai tre lotti ai seguenti Appaltatori:

Lotto I Nord-Ovest: Faesulae SRL;

Lotto II Centro-Mugello: Taglietti Elio SRL;

Lotto III Sud-Est: Constructa Plus SRL;

- che l'Appaltatore ha costituito polizza fideiussoria per la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente Accordo Quadro disciplina gli eventuali futuri contratti applicativi per l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO ED ANNESSI DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – AREA FIRENZE relativi al Lotto Sud Est (CIG: 9911129A61).

L'Azienda USL Toscana centro, nella persona del Direttore della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo, conclude con l'Appaltatore l'Accordo Quadro in oggetto che, nella persona del legale rappresentante dell'Impresa CONSTRUCTA PLUS SRL Sig. Rosario Pecoraro, accetta, alle condizioni contenute nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati, e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le lavorazioni che verranno successivamente affidate con specifici contratti applicativi a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto (in

seguito indicato, per brevità, come “Capitolato”).

Ciascun contratto applicativo conterrà le seguenti indicazioni:

- a) l’oggetto degli interventi da eseguire;
- b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni;
- c) le categorie di lavoro costituenti l’intervento da realizzare;
- d) l’importo presunto dell’intervento con indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
- e) i prezzi di cui al prezziario della Regione Toscana anno 2023 come indicato nel Capitolato speciale, al netto del ribasso offerto;
- f) i luoghi interessati dagli interventi;
- h) il cronoprogramma delle attività di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
- i) i termini utili per l’esecuzione delle attività;
- j) gli eventuali elaborati progettuali e/o specifiche tecniche;
- k) il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- l) i documenti previsti per la sicurezza (PSC, POS, ecc.);
- m) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale.

L’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente Accordo, dà facoltà alla Stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del C.C., salvo il risarcimento del maggior danno. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo, fintantoché non darà esecuzione ai contratti applicativi.

L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto Accordo Quadro i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

- il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 145/2000, per le parti ancora in vigore;
- il Capitolato Speciale d'appalto;
- i Prezzi applicabili ai lavori;
- il PSC e il POS di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.81;
- le polizze di garanzia;
- il Patto di Integrità;
- l'offerta economica.

In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Art. 2 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale relativo all'Accordo quadro per il lotto Sud Est è fissato in Euro 326.788,67

(trecentoventiseimilasettecentottantotto/67) oltre IVA nei termini di legge, così articolato:

-Euro 259.459,51

(duecentocinquantanovemilaquattrocentocinquantanove/51), per lavori a misura;

- Euro 14.445, 17

(quattordicimilaquattrocentoquarantacinque/17), per gli oneri della sicurezza;

-Euro 52.884,00 (cinquantaduemilaottocentottantaquattro/00), per ulteriori componenti non soggetti a ribasso.

L'importo dei lavori a misura, come sopra indicato, è derivante dall'applicazione all'importo posto a base d'asta del lotto del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara del 15,500%. Trattandosi di lavori a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente Accordo quadro, saranno richiesti con specifici contratti applicativi, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo. La Stazione Appaltante potrà procedere alla stipula di Contratti Applicativi fino alla concorrenza dell'importo contrattuale (importo di aggiudicazione pari all'importo posto a base di gara, al

netto del ribasso offerto dall'Appaltatore, più l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso), riservandosi la facoltà di utilizzare l'ammontare determinato dalla differenza tra l'importo massimo dell'Accordo Quadro (Euro € 374.381,84) e l'importo contrattuale, per la stipula di ulteriori contratti applicativi, fatto salvo il rispetto del termine temporale e fatte salve le eventuali modifiche che si ritenessero necessarie ai sensi dell'art. 106 del Codice.

Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna a nominare il Direttore di cantiere al momento della sottoscrizione del contratto applicativo.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore dei Lavori individuato in ciascun contratto applicativo, il quale autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del Capitolato.

In ottemperanza all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 e secondo quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato l'Appaltatore ha eletto domicilio in Bagheria (PA), Via Domenico Sciortino n. 13 e ha il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): constructaplus@pec.it.

Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo

posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.

Art. 4 - Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 113926696 in data 31.08.2023, emessa dall'Agenzia 000542 – Bagheria, della Società Groupama Assicurazioni S.P.A., con sede in Via Bernardo Mattarella 146, Bagheria, Palermo, che si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda USL Toscana centro nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € 25.327,00 (venticinquemilatrecentoventisette/00).

L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

L'importo della garanzia risulta ridotto del 50% ai sensi dell'art 93 comma 7 del Dlgs 50/2016, in quanto posseduta idonea certificazione dall'Appaltatore.

L'Azienda USL Toscana centro può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, come specificato nel Capitolato e dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di ulteriore diffida.

L'Azienda USL Toscana centro potrà richiedere all'Appaltatore l'adeguamento dell'importo della garanzia al nuovo valore contrattuale nei casi in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.

50/2016.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., la cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo quadro e dei relativi contratti applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., la garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi o di validità del presente Accordo, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente Accordo e nei contratti applicativi.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa n. 113926765 , con la Compagnia assicurativa Groupama Assicurazioni S.p.A a copertura della Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione di lavori.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dal 01.09.2023 fino alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto applicativo risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Le stesse polizze sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. Copia autentica di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento

del premio, dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante, prima della consegna dei lavori del primo contratto applicativo (anche qualora essa dovesse concorrere in modo anticipato rispetto alla conclusione del presente Accordo quadro).

La polizza assicurativa CAR a copertura di tutti i danni e/o perdite delle opere oggetto dei contratti applicativi del presente accordo, stipulata dall'Appaltatore, prevede:

Importo assicurazione lavori C.A.R.

- per le opere € 326.789,00
- per le preesistenze € 326.789,00
- per demolizioni e sgomberi € 0,00

Importo assicurazione R.C.T. € 1.000.000,00

Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l'Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato:

- denunciare alla Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione;
- appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione appaltante, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;
- risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il

massimale assicurato, anche eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico dell'Appaltatore;

- prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è determinata dalla Stazione appaltante.

La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda a quanto previsto dal CSA.

Art. 6 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII, nonché all'osservanza del PSC, e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore medesimo, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal D.Lgs. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali (Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili, il cui schema è stato approvato con DGRT n. 1065 del 26/09/2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio, Legge Regionale 13/07/2007 n.38 e s.m.i.), ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.

Inoltre l'Appaltatore ed i suoi subcontraenti (subappaltatore/i e

fornitore/i in opera) sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile per ciascuno dei contratti applicativi, nonché a trasmettere, tramite l'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori medesimi di ciascun contratto applicativo, la documentazione di avvenuta denuncia ai predetti Enti.

Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori

Il termine di validità contrattuale del presente Accordo quadro viene stabilito in mesi 12 (dodici) indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine, nei limiti del quinto d'obbligo, e salvo, invece, scadenza anticipata nel caso in cui l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

Il suddetto termine decorre dalla data della conclusione del presente Accordo (data di trasmissione mediante PEC dall'Appaltatore alla Stazione appaltante del presente contratto debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'Appaltatore).

Ove, alla data di scadenza del predetto termine, fosse in corso l'esecuzione o il completamento di una prestazione richiesta con il relativo contratto applicativo, detto contratto continuerà a produrre i propri effetti con riferimento e per il tempo previsto per l'ultimazione dello stesso. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Il termine per l'ultimazione dei lavori prescritto nel relativo contratto applicativo potrà essere adeguato, in contraddittorio con l'Appaltatore, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo quadro di cui al primo capoverso.

Ciascun intervento disposto con contratto applicativo dovrà essere eseguito previa sottoscrizione del verbale di consegna lavori. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole. Si precisa altresì che la Stazione Appaltante potrà risolvere anticipatamente il contratto, rispetto al limite massimo complessivo di 12 mesi previsti, a fronte di mutate condizioni organizzative della stessa ovvero a seguito di adesione a gare ESTAR o a Convenzioni stipulate dal Soggetto Aggregatore di riferimento regionale Regione Toscana o ad altro tipo di Convenzioni, senza che per tali motivi l'impresa affidataria possa rivendicare danni o pretendere risarcimenti.

Art. 9 - Penali per ritardi

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo

nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste nel Capitolato.

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori ordinati con specifico contratto applicativo, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo criteri indicati all'art. 10 del D.M. sopra richiamato.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le

modalità previste nel Capitolato.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 12 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli imposti dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 e dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

Art. 13 – Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo

È facoltà dell'Azienda USL Toscana centro apportare modifiche al contratto, come previsto nel Capitolato e dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e introdurre nei singoli contratti applicativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

Qualora l’Azienda USL Toscana centro, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, richiedesse e ordinasse modifiche al contratto, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

Art. 14 – Revisione dei prezzi contrattuali

I prezzi unitari delle lavorazioni ordinate con specifico contratto applicativo, indicati nel documento “Prezzi applicabili ai lavori”, potranno essere oggetto di revisione nei casi e secondo le modalità previste nel Capitolato, che si richiama integralmente.

Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto

Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto dovranno avvenire tramite casella di posta elettronica certificata (pec) indicata al precedente articolo 3. La pec dell’Azienda USL Toscana centro è: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.

Art. 15-bis – Anticipazione corrispettivo contrattuale

Bollo assolto in data 30/08/2023 imposta € 192,00

Per ogni contratto applicativo, l'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di cui al precedente art. 2, secondo quanto previsto dagli articoli 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020, come modificato dal D.L. n. 228/2021.

L'Azienda USL Toscana centro erogherà, su richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori ordinati con specifico contratto applicativo.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti all'Azienda USL Toscana centro gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL Toscana centro e riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Azienda USL Toscana centro.

Bollo assolto in data 30/08/2023 imposta € 192,00

L'anticipazione erogata dall'Azienda USL Toscana centro viene compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Art. 16 – Fatturazione e pagamenti

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, come previsto nel Capitolato, ogni tre mesi, per importi maturati non inferiori a € 50.000, al netto del ribasso d'asta, dell'anticipazione e della ritenuta dello 0,50%, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, mediante emissione di certificato di pagamento, salvo diverso accordo stabilito nel contratto applicativo, ad eccezione dei casi in cui è attivata la revisione dei prezzi, sulla base di quanto disciplinato dal Capitolato, ove si procederà all'emissione di specifico stato di avanzamento lavori (SAL) comprensivo di tutte le lavorazioni svolte fino al momento della richiesta di revisione prezzi. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la liquidazione del relativo importo comporterebbe una differenza fra l'importo contrattuale e il totale liquidazioni inferiore al 10% dell'importo contrattuale, anche nell'ipotesi di revisione dei prezzi.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza di ogni singolo contratto applicativo è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Per ogni singolo contratto applicativo, all'avvenuto raggiungimento dell'importo di cui al primo periodo del presente articolo, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018:

-il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento e, ai sensi del comma 1-quinquies dello stesso art. 113-bis, lo trasmette immediatamente al Responsabile del procedimento;

-il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 113-bis, commi 1 e 1-quinquies, del D.Lgs. n. 50/2016, emette contestualmente e, comunque, non oltre sette giorni dall'adozione dello stato di avanzamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

Nel caso in cui, al ricorrere delle condizioni di cui al primo periodo del presente articolo, il Direttore dei lavori non adotti autonomamente lo stato di avanzamento dei lavori, si applica la disciplina di cui ai commi

1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1-sexies, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Nel caso in cui sia applicata una penale a carico dell'Appaltatore e, quindi, il successivo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del procedimento sia d'importo inferiore alla fattura già presentata, resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di produrre una nota di credito di importo corrispondente a quello della penale detratta dal certificato.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma del presente articolo.

La comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento sarà effettuata in modalità telematica, contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso. Le fatture, ove non siano già state emesse al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, dovranno essere emesse dall'Appaltatore dopo la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione dei lavori mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione stessa, al fine di garantire il rispetto del termine di cui all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019. Salvo i casi di pagamento

Bollo assolto in data 30/08/2023 imposta € 192,00

diretto, prima della presentazione della fattura relativa a ciascun SAL successivo al primo l'Appaltatore dovrà presentare le fatture e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, i cui nominativi siano stati comunicati ai sensi dell'art 105 comma 2 del Dlgs n. 50/2016, e le cui prestazioni siano ricomprese negli importi liquidati con il precedente SAL.

In caso di inadempimento rispetto agli obblighi indicati nel precedente capoverso, l'Azienda Usl Toscana Centro, laddove venisse comunque emessa fattura, non procederà ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore fino al momento dell'avvenuto adempimento oppure fino al momento in cui pervenga una richiesta di pagamento diretto da parte dei subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori.

Nel caso di contestazioni, da parte dell'Appaltatore, in merito alla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, si procederà con le modalità previste dal comma 1, lett. C), dell'art. 7 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018.

Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nei pagamenti non potranno essere imputati all'Azienda USL Toscana centro e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, lettera a), del

Bollo assolto in data 30/08/2023 imposta € 192,00

D.Lgs. n. 50/2016, e di quanto precedente indicato, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dell'Appaltatore. Nel caso di pagamento diretto, ai sensi di quanto indicato precedentemente, le liquidazioni a favore di eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, avverranno, in ogni caso, entro i limiti del credito dell'Appaltatore: pertanto, l'Azienda USL Toscana centro non potrà provvedere alla totale liquidazione di tali pagamenti nel caso in cui il loro importo risulti superiore al credito dell'Appaltatore.

Le fatture elettroniche, intestate a Azienda USL Toscana centro, codice fiscale 06593810481, Area fiorentina (ex AUSL 10 Firenze), Codice Univoco Ufficio - Codice IPA (ausltc); devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della FatturaPA per Azienda USL Toscana centro vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto o del successivo contratto applicativo.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, la fattura deve riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara e quello derivato, correlato allo specifico contratto applicativo, senza i quali non è possibile procedere al pagamento della stessa. L'appaltatore si impegna inoltre ad inserire nelle fatture il numero dell'ordine (laddove presente).

Bollo assolto in data 30/08/2023 imposta € 192,00

Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente Accordo quadro relativo al Lotto Sud Est è il seguente: 9911129A61.

Le fatture dovranno contenere altresì il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa, se presentate dopo l'emissione del certificato di pagamento, oppure il numero e la data del SAL a cui fa riferimento la fattura, se presentate dopo l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, inoltre per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

I pagamenti avverranno nei termini previsti dall'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019, previa presentazione di regolare fattura elettronica e qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quanto sopra riportato, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate. In ogni caso in cui l'Appaltatore, ove non abbia già emesso le fatture prima dell'emissione del certificato di pagamento, non emetta le fatture entro il termine massimo di 2 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento effettuata in modalità telematica, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al precedente periodo non potrà essere imputabile all'Azienda USL Toscana centro e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna

richiesta di risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Si applicano i commi 5, 5-bis e 6 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo dell'Azienda USL Toscana centro in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.

L'Azienda USL Toscana centro prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

In tutti i casi di pagamento diretto l'Azienda USL Toscana centro, prima di liquidare le somme dovute, procederà alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale nonché alle ulteriori eventuali verifiche richieste dalla normativa vigente, nei confronti dei destinatari del pagamento.

L'Appaltatore:

a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ad utilizzare, nei confronti di tutti i soggetti che operino nell'ambito del contratto, lo strumento della fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017;

c) si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda USL Toscana centro ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", firmato digitalmente dal Sig. Rosario Pecoraro, conservato agli atti d'ufficio, sono riportati i numeri di conto corrente bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicate dalla Impresa.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda USL Toscana centro eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore mediante accredito sul conto corrente indicato dallo stesso indicato.

Il Sig. Rosario Pecoraro dichiara espressamente di esonerare l'Azienda USL Toscana centro da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

Art. 16-bis – Rilascio del DURC di congruità della manodopera

L'appalto è soggetto a verifica di congruità dell'incidenza della manodopera ai sensi dell'art. 8, comma 10 bis, del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25/06/2021. L'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente su richiesta del RUP, in occasione della redazione del Conto finale e prima di procedere all'erogazione del saldo, ed è rilasciata sulla base delle istruzioni operative della Commissione Nazionale delle Casse Edili.

Quando lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti in misura pari o inferiore al 5%, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente chiede al Direttore dei lavori eventuali chiarimenti sulle cause che hanno determinato tale scostamento nell'esecuzione dei lavori. Laddove il Direttore dei Lavori abbia indicato una motivazione che giustifichi tale scostamento, la Cassa Edile/Edilcassa competente procede al rilascio dell'attestazione di congruità.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia all'Appaltatore le difformità riscontrate e lo invita a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni. La regolarizzazione entro il termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità. Decorso inutilmente tale termine, l'esito negativo è

comunicato al RUP con indicazione delle cause di irregolarità.

L'impresa non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di incidenza della manodopera attraverso idonea documentazione, volta ad attestare eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa competente.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo incide, a partire dalla data di emissione, sulle verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line.

Art. 17 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo di ciascun contratto applicativo rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16 e 22 del presente contratto, per causa imputabile all'Azienda USL Toscana centro, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 18 – Subappalto – subcontracto – cessione del contratto

L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria OG1 nei termini di legge.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore, a tal fine, per ciascun contratto applicativo, prima dell'affidamento in subappalto, dovrà presentare richiesta scritta all'Azienda USL Toscana centro specificando le attività che intende subappaltare nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta e l'impresa subappaltatrice nonché produrre quanto previsto nel suddetto art. 105.

Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria. Laddove sorga la necessità di un'integrazione, l'Azienda USL Toscana centro richiederà all'Appaltatore di produrre la documentazione mancante ed in tal caso il termine di cui al comma 18 dell'art. 105 inizierà a decorrere dal momento del deposito di tutta la documentazione richiesta.

L'Azienda USL Toscana centro, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al singolo contratto applicativo emesso nell'ambito del presente Accordo Quadro, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare all'Azienda USL Toscana centro il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il

rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate all'Azienda USL Toscana centro eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica").

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto Accordo quadro e i relativi contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, l'Azienda USL Toscana centro dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengano modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore potrà richiedere l'eventuale subappalto delle lavorazioni oggetto delle

modifiche, nei limiti previsti dagli atti di gara e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18-bis – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Azienda USL Toscana centro

L’Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda USL Toscana centro approvato con Delibera D.G. n. 16 del 11/01/2023, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, per ogni contratto applicativo, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda USL Toscana centro si applica quanto previsto dal successivo art. 19. L’Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda USL Toscana centro, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, e a inviare all’Azienda USL Toscana centro comunicazione dell’avvenuta trasmissione.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Azienda USL Toscana centro procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione dell'Azienda USL Toscana centro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- a) art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- a-bis) in caso di tardivo avvio dell'esecuzione del contratto applicativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108/2021, rispetto al termine stabilito dal precedente articolo 8;
- b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- c) nel caso di subappalto non autorizzato;
- d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- e) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana centro approvato con Delibera D.G. n. 16 del 11/01/2023 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compresi quelli del subappaltatore;
- f) in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro –

pantouflage o revolving door);

g) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

h) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;

i) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi il 10% dell'importo del contratto;

l) in tutti i casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalità del Capitolato.

In caso di risoluzione, l'Azienda USL Toscana centro procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 4, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 20 – Certificato di regolare esecuzione

I lavori disposti da ciascun contratto applicativo sono oggetto di certificato di regolare esecuzione. Lo stesso deve essere emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori

Bollo assolto in data 30/08/2023 imposta € 192,00

avvengono con l'approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Azienda USL Toscana centro; il silenzio dell'Azienda USL Toscana centro protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda USL Toscana centro prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto applicativo fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Successivamente all'emissione del certificato, l'opera sarà presa in consegna dall'Azienda USL Toscana centro. Resta nella facoltà dell'Azienda USL Toscana centro richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 21 – Conto finale

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, accertata l'ultimazione dei lavori affidati con contratto applicativo, si procederà alla compilazione del conto finale entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione medesima, da

farsi risultare con apposito certificato.

Art. 22 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo

La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dall'Appaltatore dopo la comunicazione, da parte dell'Azienda USL Toscana centro, del certificato di pagamento conseguente all'esito positivo della regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 237, comma 4, e 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Il certificato di pagamento viene rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento entro il termine massimo di sette giorni da tale esito positivo ed è comunicato all'Appaltatore, in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo 16. La fattura dovrà essere emessa dopo la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione dei lavori mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini.

L'Azienda USL Toscana centro effettuerà il pagamento della rata di saldo secondo i termini previsti dall'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019, e degli articoli 237, comma 4, e 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni e previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente art.

Bollo assolto in data 30/08/2023 imposta € 192,00

16, o non siano conformi a quanto previsto dal medesimo articolo 16, le stesse verranno rifiutate.

La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà riportare la firma di un soggetto autorizzato, e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL Toscana centro.

Il pagamento della rata di saldo avverrà alle medesime condizioni già indicate dall'art. 16 del presente contratto.

Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura, l'Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia fideiussoria indicata nel presente articolo, non si procederà al pagamento della rata di saldo fino al momento della presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.

In ogni caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto indicato nel presente articolo, l'eventuale ritardo dei termini di pagamento non potrà essere imputato all'Azienda USL Toscana centro e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 23 – Cessione del credito

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente

dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG per ogni specifico contratto applicativo. L'Azienda USL Toscana centro provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato all'Azienda USL Toscana centro e trasmesso in modalità telematica.

Art. 24 – Patto di Integrità

L'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta ha sottoscritto il patto di Integrità ai sensi della Legge 190/2012.

Art. 25 – Recesso

L'Azienda USL Toscana centro si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal presente contratto Accordo Quadro secondo quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa ne dovrà dare formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni. È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

L'Azienda USL Toscana centro, se sopraggiungono motivi di interesse

pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di preavviso di cui al primo periodo del presente articolo: in tali ipotesi, l'Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite nell'ambito dei contratti applicativi in corso di attuazione, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. In ogni caso la Stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo contratto applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta elettronica certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal contratto applicativo, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c..

**Art. 25 - bis – Recesso ex D.Lgs. n. 159/2011 e D.L. n. 76/2020
convertito in L.n. 120/2020**

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, il controllo risultante dalla comunicazione prefettizia antimafia relativa all'Appaltatore dia esito negativo, l'Azienda USL Toscana centro, secondo quanto disposto dagli artt. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e 3, comma 4, del D.L. n.76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, procederà al recesso dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite nell'ambito dei contratti applicativi in corso di attuazione ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 26 – Controversie e foro competente

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del procedimento avvierà la procedura prevista nel Capitolato.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Qualora non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs.n. 50/2016 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via esclusiva al competente

Foro di Firenze.

Art. 27 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;
- il Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti ancora vigenti;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018;
- la L.R. n. 38/2007, per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 - Spese contrattuali, imposta di bollo e efficacia del contratto

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda USL Toscana centro, mentre l'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore. È altresì a carico

Bollo assolto in data 30/08/2023 imposta € 192,00

dell'Appaltatore l'imposta di bollo sui contratti attuativi, documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che chiede la registrazione.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di invio del presente contratto a mezzo PEC da parte dell'Appaltatore, dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.

*Firmato digitalmente per
l'Azienda USL Toscana centro*

*Firmato digitalmente per
l'Appaltatore*

Il presente contratto, composto di n. 44 pagine inclusa la pagina successiva relativa all'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo, totalmente a carico della controparte in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR n. 672 del 26/10/1972.

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341

DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, Il comma, Codice Civile il Sig. Rosario Pecoraro dell'Impresa Constructa Plus dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 "Responsabilità verso terzi e assicurazione", 9 "Penali per ritardi", 14 "Revisione dei prezzi contrattuali", 15-bis "Anticipazione corrispettivo contrattuale", 16 "Fatturazione e pagamenti", 19 "Risoluzione del contratto", 22 "Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo", 25 "Recesso", 25-bis "Recesso ex D.Lgs. n.159/2011 e D.L. n. 76/2020 convertito in L.n.120/2020" e 26 "Controversie e foro competente".

Firmato digitalmente per l'Appaltatore
